

FONDO WELFARE INTEGRATIVO LOMBARDO DELL'ARTIGIANATO - WILA
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RELATIVE ALLA
ISCRIZIONE, ALLA CONTRIBUZIONE ED ALLE PRESTAZIONI
(art. 4 Statuto W.I.L.A.)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2018

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Regolamento delle Procedure ordina l'insieme delle norme necessarie a gestire tutte le fasi operative per l'erogazione delle prestazioni alle iscritte e agli iscritti aventi diritto.

ARTICOLO 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Il fondo W.I.L.A è stato costituito il 31 luglio 2015 dalle Parti Sociali firmatarie dell'Accordo Interconfederale Regionale dell'Artigianato del 25 marzo 2015 e, allo stato, recepito dai seguenti CCRL, degli specifici settori dell'Artigianato, in vigore:

- CCRL dell'Area Legno e Lapidei
- CCRL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCRL dell'Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell'Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell'Area della Comunicazione
- CCRL dell'Area Tessile Moda
- CCRL dell'Area Meccanica

In qualsiasi momento, previo accordo delle Parti Sociali, il Consiglio di Amministrazione implementa ulteriori CCRL.

Il Fondo ha scopo sociale e, come da TUIR art. 51 comma 2, sanitario e assistenziale. In particolare erogherà ai propri iscritti prestazioni:

- di Sanità integrativa;
- di carattere Assistenziale;
- di carattere Sociale;

ed in particolare

- Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria;

- Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale;
- Prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili;
- Cure odontoiatriche;

ed ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere sanitario e psicofisico degli iscritti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni degli accordi delle Parti Sociali Regionali e dei Contratti Collettivi Regionali di lavoro dell'artigianato vigenti riguardanti il Fondo WILA.

ARTICOLO 3 - PROCEDURE D'ISCRIZIONE

Le imprese che applicano, implicitamente o esplicitamente uno dei suindicati CCRL dell'Artigianato, in applicazione delle specifiche disposizioni in materia di Assistenza Sanitaria Integrativa e Sociale, sono tenute: ad aderire al Fondo e a iscrivere tutti i lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12, a effettuare, inoltre, il relativo versamento delle quote di contribuzione, a mezzo F24, senza alcuna interruzione.

In applicazione specifica ed integrale di ciascun CCRL, saranno iscritte, anche, tutte le figure aggiuntive specificate da detti accordi Categoriali.

È altresì consentita l'iscrizione dei dipendenti delle Associazioni, datoriali e sindacali, confederali e categoriali, firmatarie degli accordi costitutivi e dei CCRL di cui all'art.2, delle Organizzazioni a loro collegate, delle loro articolazioni territoriali e/o associative, nonché enti e strutture collaterali. Sono compresi i funzionari in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70, purché vi sia un'espressa dichiarazione che certifica l'impegno operativo del soggetto presso l'Organizzazione che assume l'obbligo di contribuzione.

Il Sistema informatico consente, inoltre, con la specifica password, di accedere a tutte le informazioni sull'iscrizione e sulla regolarità contributiva.

ARTICOLO 4 – REGISTRAZIONE E ADESIONE DELLE IMPRESE

Le imprese possono registrarsi, via web, direttamente dal portale del Fondo, accedendo a uno spazio informatico loro dedicato e compilando una scheda che registra i dati principali dell'Impresa e in particolare: la denominazione, il codice fiscale, la matricola INPS, l'indirizzo della sede legale, della sede operativa, i riferimenti della persona che curerà i rapporti con il Fondo, ecc. Una volta completata la registrazione e salvato i dati il sistema informativo invierà istantaneamente le credenziali di accesso (nome utente e password)

all'indirizzo email inserito in fase di registrazione. Con tali credenziali l'impresa avrà accesso alla sua area riservata dove controllare tutte le informazioni relative alla situazione contributiva.

Le imprese possono effettuare la registrazione al portale del Fondo anche tramite soggetti loro delegati. In tal caso i soggetti delegati dalle imprese si registrano preventivamente al portale del Fondo attraverso un'area loro dedicata. Nella registrazione saranno indicati tutti i riferimenti utili a una tempestiva comunicazione e in particolare la persona che per conto dell'impresa curerà i rapporti con il Fondo. Completata la registrazione, il sistema informatico invierà istantaneamente nome utente e password all'email inserita in fase di registrazione. Con le credenziali ricevute i soggetti delegati potranno accedere ad uno spazio informatico privilegiato a loro dedicato ove registreranno l'adesione al Fondo di tutte le Imprese da loro assistite e dove potranno controllare tutte le informazioni sulla regolarità contributiva delle Imprese stesse.

L'impresa e/o i soggetti da questa delegata è tenuta ad aggiornare le notizie contenute nella scheda anagrafica, e in particolare le informazioni inerenti la persona di riferimento che cura i rapporti con il Fondo.

Le imprese saranno informate di ogni irregolarità della contribuzione attraverso il sistema informatico che consente, con una specifica password, di accedere a tutte le informazioni sulla regolarità contributiva.

Il Fondo è tenuto comunque a informare il lavoratore dipendente nel caso di perdita della copertura assistenziale a causa di morosità, ritardi di contribuzione, errori/anomalie.

ARTICOLO 5 - ISCRIZIONE AL FONDO

Per la raccolta e la verifica delle risorse versate a favore degli iscritti e finalizzate all'assistenza integrativa sanitaria e sociosanitaria, è stata attivata tra SAN-ARTI e W.I.L.A. un'apposita convenzione per la gestione delle procedure d'incasso e della conseguente archiviazione dei dati, degli iscritti e delle quote derivanti dall'adesione a W.I.L.A. e in base a tale convenzione Il Fondo SAN.ARTI. rimetterà alla gestione W.I.L.A. l'intero importo della contribuzione versata. (art.4 Statuto).

La Procedura:

Registrando l'impresa sul sito si aderisce al Fondo W.I.L.A. ed al presente Regolamento, successivamente si effettueranno i versamenti mensili tramite F24, utilizzando il codice "ART 1" (unitamente alla contribuzione del fondo SANARTI). Come previsto dalla normativa INPS mensilmente saranno inoltrati gli Uniemens contenenti i dati individuali dei lavoratori iscritti con l'inserimento dello specifico sub codice "ART 2", unico riferimento certo per identificare la regolarità contributiva nei confronti del Fondo W.I.L.A.

La mancanza del sub codice "ART 2" (riferito alla quota WILA di € 5,00) comporta l'impossibilità di associare regolarmente il contributo al lavoratore e le Aziende, seppur in regola con il versamento, saranno classificate dal sistema informatico come inadempienti.

L'INPS e l'Agenzia delle Entrate, per Convenzione, trasmetteranno quanto dovuto al fondo SAN.ARTI (somma quote SAN.ARTI e quote WILA 10,42+5,00 = 15,42 €) formalizzando la regolarità contributiva.

Tutti i dati che giungono al Fondo sono “trattati” secondo le modalità ed i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUZIONE

Al fine di garantire il rispetto integrale del CCRL e la continuità delle prestazioni di sanità integrativa e sociale ai lavoratori dipendenti è inderogabile il versamento della contribuzione prevista dai CCRL di cui all’art. 2 e di seguito riportati:

- CCRL dell’Area Legno e Lapidei
- CCRL dell’Area Acconciatura, Estetica e Centri benessere
- CCRL dell’Area Chimica – Ceramica
- CCRL dell’Area Alimentari e della Panificazione
- CCRL dell’Area della Comunicazione
- CCRL dell’Area Tessile Moda
- CCRL dell’Area Meccanica

Per i CCRL sopra riportati sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ed i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore o pari a 12 mesi.

La contribuzione dovuta per ciascun lavoratore è di euro 5,00 mensile. I versamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24:

Codice “ART1” € 5,00.

Nella compilazione dell’Uniemens di riferimento per ciascun lavoratore deve essere indicato il sub codice “ART2”.

La contribuzione al Fondo è dovuta per i lavoratori in malattia, in maternità o in sospensione e comunque per tutti quelli dichiarati attraverso il modello UNIEMENS (DM10).

Eventuali contribuzioni stabilite dalla contrattazione, confederale, nazionale e/o regionale, categoriale nazionale o territoriale, saranno regolate con specifica integrazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dallo Statuto, tramite eventuali addendi alla Convenzione INPS.

Sono esclusi dal versamento al Fondo le seguenti tipologie di lavoratori:

- * Lavoratori e lavoratrici a chiamata che, nel mese di riferimento per i versamenti, non prestino la loro opera e per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
- * Lavoratori e lavoratrici a domicilio esclusivamente in relazione ai mesi per i quali non vi siano commesse;
- * Lavoratori e lavoratrici a termine con contratti instaurati per durate inferiori a 12 mesi;
- * Lavoratori e lavoratrici in aspettativa non retribuita;
- * Lavoratori e lavoratrici di età superiore a 75 anni.

Tali tipologie di lavoratori, esclusi dal versamento, non saranno destinatari di alcuna prestazione da parte del Fondo.

ARTICOLO 7 - DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Oltre a quanto stabilito nell'articolo 4 dello Statuto, l'obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l'assunzione avviene il primo giorno del mese, se invece l'assunzione avviene nel corso del mese l'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, senza copertura salariale, nel corso del mese, l'obbligo di contribuzione prosegue per tutto il mese.

ARTICOLO 8 - ERRATI O RITARDATI VERSAMENTI, ANOMALIE CONTRIBUTIVE

È interesse delle Imprese e dei soggetti che ne curano il servizio di "paghe e contributi" un attento e tempestivo monitoraggio della situazione contributiva. Il sistema informatico del Fondo rileverà ogni eventuale errato versamento o anomalia contributiva.

L'Impresa si assume ogni responsabilità, nei confronti del lavoratore dipendente, per i periodi non coperti a causa di morosità o anomalie contributive.

Nel caso in cui il Centro Servizi o l'impresa interessata rilevassero un errore o un'anomalia nella contribuzione o nella compilazione dell'Uniemens, dovranno tempestivamente contattare, per via telematica, gli uffici del Fondo W.I.L.A., i quali, verificata l'anomalia, provvederanno ad indicare e ad attivare le procedure di autocorrezione dell'errore o dell'anomalia.

A tutela degli operatori, le modifiche inserite saranno, dal Sistema, tracciate ed ogni operazione sarà memorizzata. Gli operatori che effettuano le modifiche sono legalmente responsabili della correttezza delle informazioni inserite.

Nel caso di versamento errato che comporti una restituzione questa potrà avvenire, verificata la regolarità contributiva dell'impresa, con una compensazione, in costanza di rapporto tra l'Impresa e il Fondo. Se invece il rapporto è cessato la restituzione potrà avvenire solo nel caso in cui l'errore sia segnalato entro 3 mesi a decorrere dal mese di competenza e comunque solo nel caso che gli importi non siano già stati utilizzati per il versamento relativo alle coperture assicurative.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Impresa, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario o F24 elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

Per i ritardati versamenti, a far data dal 1 ottobre 2015, trascorsi 30 giorni dai termini di cui all'art. 8, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere temporaneamente tale provvedimento.

Nel caso di lavoratore che abbia in essere più rapporti di lavoro parziale, ma a tempo indeterminato, ciascun' impresa esegue il versamento con le procedure ordinarie previste all'articolo 6.

Il Fondo riceve un doppio contributo ed è quindi tenuto, verificata la regolarità contributiva delle imprese, a restituire alle imprese quota parte del versato in eccesso.

Il sistema informatico del Fondo effettua le compensazioni all'inizio di ciascun anno solare, dandone comunicazione all' impresa e al soggetto che cura il servizio "paghe e contributi", garantendo il diritto alla privacy del lavoratore interessato.

Nel caso in cui un'impresa, regolarmente iscritta, che incorresse in ritardi o anomalie contributive è obbligata al versamento per l'intero periodo evaso e alla regolarizzazione delle relative posizioni. Per ragioni tecniche, il Fondo W.I.L.A. potrà garantire la copertura assistenziale e sociale ai dipendenti interessati solo relativamente agli ultimi cinque mesi.

Gli importi giunti in ritardo e non più utili a dare copertura di assistenza sanitaria integrativa e sociale, e gli interessi di mora saranno contabilizzati in uno specifico fondo e interamente destinati alle prestazioni.

Nel caso di versamento errato che comporti, per l'Impresa, un'integrazione contributiva, questa avverrà, dopo la verifica con il Fondo e l'assegnazione di un codice identificativo, a mezzo di bonifico bancario o F24 elaborato e fornito dal Sistema Informatico del Fondo, contenente il codice identificativo dell'operazione. Versamenti senza codice identificativo non sanano l'errato versamento.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI

Ciascun iscritto ha diritto ad un pacchetto di prestazioni rapportato alla contribuzione stabilita dai contratti di lavoro e dal regolamento del Fondo.

L'iscritto ha diritto all'erogazione delle prestazioni solo nel caso di regolarità contributiva (5,00 € mensili).

Nel caso di periodi non coperti da contribuzione le prestazioni sono sospese e l'iscritto è tempestivamente informato.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per ragioni amministrative e organizzative, le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall'inizio della contribuzione.

Per garantire l'esatta corrispondenza tra contribuzione versata e copertura di assistenza sanitaria integrativa e prestazioni sociosanitarie, il lavoratore dipendente ha diritto a sei mesi di prestazioni a partire dal mese successivo a quello in cui conclude il suo rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono motivo di cessazione dell'erogazione delle prestazioni:

1. Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione del Fondo W.I.L.A.;
2. La cessazione del rapporto di lavoro, salvo i sei mesi di cui al comma precedente;
3. Il decesso del dipendente;
4. Mancata o ritardata contribuzione;
5. Irregolarità o abusi.

Gli sportelli delle Parti Sociali disporranno di modalità di accesso dirette e riservate, anche mediante unica password, al portale per la richiesta delle prestazioni e dei rimborsi.

Le procedure di erogazione e i nomenclatori delle prestazioni sono comunicati, in forma sintetica, a ciascun iscritto, entro i cinque mesi successivi all'iscrizione, per posta ordinaria. Sarà altresì comunicata una password utile ad accedere ai servizi on line: prenotazioni delle prestazioni, monitoraggio delle prestazioni in corso e rimborsi.

Per quanto riguarda le prestazioni sociosanitarie a sportello, l'iscritto accederà alla richiesta delle stesse tramite gli sportelli delle parti sociali che rilasceranno debita ricevuta dell'inserimento della domanda di prestazione e convalideranno la documentazione allegata alla richiesta.

I Nomenclatori delle Prestazioni sono parte integrante del presente Regolamento.

Nel sito è possibile scaricare, in forma estesa le procedure di richiesta e prenotazione delle prestazioni, nonché i Nomenclatori delle prestazioni, e il Regolamento stesso.

Come previsto nei CCRL oltre ai dipendenti, su base volontaria da definire attraverso apposito accordo interconfederale regionale, potranno aderire al Fondo W.I.L.A. i datori di lavoro.